

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-1370 del 22/03/2021
Oggetto	RINNOVO DI CONCESSIONE DI PRELIEVO DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE DAL FIUME TARO E DAL TORRENTE INCISA AD USO IDROELETTRICO IN LOCALITA' S. MARIA DEL TARO IN COMUNE DI TORNOLO (PR). DITTA: MANIFATTURA DEL TURCHINO SPA. PRATICA: PRPPA0244
Proposta	n. PDET-AMB-2021-1394 del 19/03/2021
Struttura adottante	Servizio Gestione Demanio Idrico
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno ventidue MARZO 2021 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Servizio Gestione Demanio Idrico, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

LA DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; la D.G.R. n. 1622/2015; il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico); la l.r. 4/2018 (Disciplina della V.I.A. e dei Progetti);
- le deliberazioni dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 (Direttiva Derivazioni) e n. 3/2017 (Direttiva per la valutazione del rischio Ambientale connesso alle derivazioni idriche);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie nn. 609/2002 e 1325/2003; nn. 1274, 2242 e 1994 del 2005; 1985/2011; 65/2015; la d.G.R. 2102/2013 sulla durata delle concessioni ad uso idroelettrico; la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE);
- la Legge 22 dicembre 1980, n. 925, "Nuove norme relative ai sovracanon in tema di concessioni di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice";

- la d.G.R. n. 1781 del 2015 “Aggiornamento del quadro conoscitivo di riferimento (carichi inquinanti, bilanci idrici e stato delle acque) ai fini del riesame dei piani di gestione distrettuali 2015- 2021“.
- la d.G.R. n. 1793 del 09/10/2008 “Direttive in materia di derivazioni d’acqua pubblica ad uso idroelettrico”
- la d.D.G. Arpae n. 78/2020 di revisione dell’assetto organizzativo analitico, come recepita dalla d.D.T. Arpae n. 577/2020; la d.D.G Arpae n. 101/2020 relativa alla copertura dell’incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Gestione demanio idrico;

PRESO ATTO che con domanda PG/2015/0094216 del 13/02/2015, presentata ai sensi del R.R. 41/2001, Manifattura del Turchino S.p.a., c.f. 00572310100, ha richiesto il rinnovo della concessione di derivazione da acque pubbliche superficiali, nel Comune di Tornolo (PR), località S. Maria del Taro, ad uso idroelettrico, con scadenza al 31 dicembre 2015, assentita con det. 9628 del 6/09/2010 (cod. pratica PRPPA0244);

DATO ATTO che la domanda è stata sottoposta al procedimento di concessione di derivazione da acque sotterranee ai sensi dell’art. 27, r.r. 41/2001;

CONSIDERATO che:

- il prelievo è stato esercitato legittimamente dopo la scadenza della concessione a seguito della presentazione della domanda di rinnovo nel termine di legge;
- la destinazione d'uso della risorsa idrica risulta qualificabile, per la definizione del canone, come uso idroelettrico;

CONSIDERATO che nelle vicinanze non risultano disponibili fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente in relazione all’uso richiesto e che la derivazione oggetto di concessione:

- in base alla valutazione *ex ante* condotta col “*metodo Era*” di cui alla “*Direttiva Derivazioni*”, ricade nei casi di “*Attrazione*”, definiti dalla medesima direttiva; ;

PRESO ATTO del parere espresso dal Servizio Coordinamento interventi urgenti e messa in sicurezza, Ambito di Parma – Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile (registrato in ingresso al prot. PGDG/2017/0010031 del 21/09/2017), che ha dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione;

PRESO ATTO dell’Autorizzazione Unica della Provincia di Parma (Det. 2100 del 25/07/2011) e della successiva rettifica (Det. 2876 del 12/10/2011)

CONSIDERATO che le derivazioni di acqua superficiale devono essere regolate in modo da garantire il deflusso minimo vitale (DMV), ai sensi del combinato disposto degli artt. 94 e 145 del D.Lgs n. 152/2006, dell’art. 48 del RR n. 41/2001 e dell’art 57 delle norme del Piano Regionale di Tutela delle Acque;

RITENUTO CHE il deflusso minimo vitale (DMV) definito in det. 9628/2010 nella misura di l/s 24 per l’opera di presa sul Torrente Incisa e 25 l/s per l’opera di presa sul Fiume Taro, debba essere aggiornato come di seguito:

- nella misura pari a l/s 25 nel periodo estivo e nella misura pari a l/s 40 in quello invernale per l’opera di presa sul Torrente Incisa;
- nella misura pari a l/s 70 nel periodo estivo e nella misura pari a l/s 110 in quello invernale per l’opera di presa sul Fiume Taro;

ACCERTATO che la richiedente:

- ha corrisposto quanto dovuto a titolo di spese istruttorie e a titolo di canone per l’anno 2021, risultando in regola col pagamento delle annualità pregresse;
- ha versato in data 12/03/2021 la somma pari a 264,64 euro, ad integrazione del deposito cauzionale già costituito in data 16/09/2010, nella misura di 2.730,00 euro;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rinnovo della concessione cod. pratica PRPPA0244

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire a Manifattura del Turchino S.p.a., c.f. 00572310100, il rinnovo della concessione di derivazione da acque pubbliche superficiali, cod. pratica PRPPA0244 come di seguito descritta:
 - prelievo esercitato mediante n. 2 opere di presa situate nel Comune di Tornolo (PR) rispettivamente sul Torrente Incisa (non tipizzato) e sul Fiume Taro (codice 0115000000001 ER);
 - ubicazione delle opere:
 - Opera di presa sul Fiume Taro, ubicata su terreno demaniale catastalmente distinto al fg. n. 19, fronte mapp.li n. 26 e 27; coordinate geografiche UTM RER x:539056; y: 922049; dotata di 3 bocche di presa munite di saracinesche che convogliano le acque in una condotta lunga 1.208 m e larga 1.200 mm (che corre per $\frac{1}{3}$ in galleria e per $\frac{2}{3}$ all'aperto) che conduce al bacino di carico;
 - Opera di presa sul Torrente Incisa, ubicata su terreno demaniale catastalmente distinto al fg. n. 11 fronte mapp.li n. 194 e 199; coordinate geografiche UTM RER x:538672; y: 922060; convoglia le acque in un ponte-canale largo 700 mm che si immette nella condotta proveniente dall'opera di presa sul Taro;
 - Le acque prelevate dalle 2 opere di presa sono convogliate nei rispettivi canali di adduzione confluenti in un unico tronco sversante nel bacino di carico comune dal quale ha origine la condotta forzata verso l'edificio della centrale. Il bacino di carico, la condotta forzata, l'edificio della centrale, lo sfioratore delle acque di supero ed il rilascio (coordinate UTM

RER x:538739; y:921090) sono ubicati in in Loc. Simonini in S.Maria del Taro nel Comune di Tornolo (PR), su terreno di proprietà della richiedente, censito al fg. 26 mapp. 27;

- destinazione della risorsa ad uso idroelettrico
 - la portata di concessione è fissata nella misura media uguale e non superiore a 400 l/s e nella misura massima di 1.600 l/s, ed è utilizzata per produrre, con un salto nominale di m. 53, energia elettrica in ragione di una potenza nominale media annua concessa di KW 208,00;
2. di stabilire che il rinnovo della concessione sia rilasciato fino al 31 dicembre 2040;
 3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dalla concessionaria in data 19/03/2021;
 4. di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno 2021 in 2.994,64 euro;
 5. di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in 2.994,64 euro;
 6. di notificare il presente provvedimento tramite posta elettronica certificata;
 7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 486/2017;
 8. di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
 9. di dare atto che il concessionario è tenuto alla registrazione fiscale del presente provvedimento entro 20 giorni dalla sua adozione, risultando l'imposta di registro superiore ad euro 200,00, ai sensi degli artt. 2 e 5, d.P.R. 131/1986, stabilendo che il concessionario inoltri a questa Agenzia una copia dell'atto con gli estremi della registrazione;
 10. di dare atto che la Responsabile del procedimento è la dott.ssa Rossella Francia;
 11. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al

Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

La Responsabile

Servizio Gestione Demanio idrico

Donatella Eleonora Bandoli

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche superficiali rilasciata a Manifattura del Turchino S.p.a., c.f. 00572310100 (cod. pratica PRPPA0244).

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. Il prelievo è esercitato mediante n. 2 opere di presa situate nel Comune di Tornolo (PR) come di seguito descritte:
 - Fiume Taro (codice 011500000000 1 ER), su terreno demaniale catastalmente distinto al fg. n. 19, fronte mapp.li n. 26 e 27; coordinate geografiche UTM RER x:539056; y: 922049; opera in muratura sommergibile dalle piene, dotata di 3 bocche di presa munite di saracinesche che convogliano le acque in una condotta lunga 1.208 m e larga 1.200 mm (che corre per $\frac{1}{3}$ in galleria e per $\frac{2}{3}$ all'aperto) che conduce al bacino di carico;
 - Torrente Incisa (non tipizzato), su terreno demaniale catastalmente distinto al fg. n. 11 fronte mapp.li n. 194 e 199; coordinate UTM RER x:538672; y: 922060; opera con le stesse caratteristiche di quella sul Fiume Taro, che convoglia le acque in ponte-canale largo 700 mm che si immette nella condotta proveniente dall'opera di presa sul Taro;
2. Le acque prelevate dalle 2 opere di presa sono convogliate nei rispettivi canali di adduzione confluenti in un unico tronco sversante nel bacino di carico comune da 3.000 m³, dal quale ha origine la condotta forzata (lunghezza 147 m e diametro 1000 mm) verso l'edificio della centrale e lo sfioratore delle acque di supero che rilascia le acque poco a monte dell'edificio della centrale. Il bacino di carico, la condotta forzata, l'edificio della centrale, lo sfioratore delle acque di supero ed il rilascio (coordinate UTM RER x:538739; y:921090) sono ubicati in Loc. Simonini in S.Maria del Taro nel Comune di Tornolo (PR), su terreno di proprietà della

richiedente, censito al fg. 26 mapp. 27; la potenza complessiva installata risulta pari a 0,98 MW;

3. Le opere accessorie a quelle di presa risultano in area privata.

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso idroelettrico, in ragione di una potenza nominale media annua concessa di KW 208,00 per un salto nominale di m. 53,00.
2. Il prelievo di risorsa idrica è assentito nella misura media uguale e non superiore a 400 l/s e nella misura massima di 1.600 l/s.

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuale di concessione, il cui importo per l'anno 2021 è pari a 2994,64 euro.
2. Il pagamento del canone deve avvenire con PagoPa entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, con le modalità indicate sul sito istituzionale ARPAE nella sezione dedicata alle concessioni, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.
3. L'importo del canone è soggetto agli aggiornamenti e rideterminazioni disposti con deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento ovvero con legge. In mancanza di aggiornamento o rideterminazione tramite atto normativo o deliberativo, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a 2994,64 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito

anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2040.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6 - REVOCA/DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione in caso di destinazione d'uso diversa da quella concessa, di mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari, di mancato pagamento di due annualità del canone, di subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.

2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.
3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. **Deflusso minimo vitale** - E' fatto obbligo al concessionario di garantire il rispetto del DMV nella misura pari a l/s 25 nel periodo estivo e nella misura pari a l/s 40 in quello invernale per l'opera di presa sul Torrente Incisa, e nella misura pari a l/s 70 nel periodo estivo e nella misura pari a l/s 110 in quello invernale per l'opera di presa sul Fiume Taro; il DMV andrà garantito mediante l'adeguamento dei fori circolari già presenti nelle lamiere delle paratoie di scarico a monte delle due opere di presa, in corrispondenza dello sfioratore; dovrà essere presentata, entro 90 giorni dal rilascio della presente concessione, certificato di regolare esecuzione lavori eseguiti ad arte affinché sia garantito il rispetto del DMV.
2. **Misurazione delle portate** – Il concessionario è tenuto a trasmettere entro il 31 gennaio di ogni anno ad Arpa e – Servizio Autorizzazioni e Concessioni competente per territorio e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna, i dati annuali di produzione elettrica. Tali dati saranno utilizzati per il controllo dell'effettiva portata media derivata e potranno eventualmente determinare una revisione, anche prima della scadenza del presente atto, della potenza nominale concessa nel caso in cui la serie storica evidenzia una produzione media annuale maggiore del valore rilasciato in concessione. Il

concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.

3. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo, il codice identificativo della concessione, il termine di validità della stessa e i periodi di effettivo prelievo.
4. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
5. **Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
6. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.
7. **Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
8. **Cessazione dell'utenza** – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.
9. **Responsabilità del concessionario** - Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando

L'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

10. **Osservanza di leggi e regolamenti** – Il concessionario è tenuto a richiedere le autorizzazioni, abilitazioni e certificazioni necessarie all'attività per la quale è assentito l'utilizzo di risorsa idrica.

ARTICOLO 8 - CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA CONCESSIONE

Si fanno proprie le seguenti prescrizioni dettate dagli enti competenti indicati nello specifico:

- “Resta inteso che tutte le opere di manutenzione, ordinaria e straordinaria, rivolte al mantenimento dell'efficienza delle opere di presa sul torr. Incisa e fiume Taro nonché di tutte le altre opere facenti parte della concessione saranno a carico del titolare della concessione medesime” dettata dal Servizio Coordinamento Interventi Urgenti e Messa in Sicurezza Ambito di Parma - Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile (Registrata in ingresso al prot. n. PG/2017/0010031 del 21/09/2017)
- “eventuali, futuri scavi, anche di lieve entità siano eseguiti alla presenza di personale specializzato, sotto la direzione di quest'Ufficio, a totale carico del committente e senza alcuna rivalsa verso questa Soprintendenza” dettata dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Emilia Romagna (prot. n. 8211 del 17/06/2012)

ARTICOLO 9 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.